

a cura dell'Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

Udine, 26 marzo 2018

Scadenze del mese di marzo 2018

Scadenze normative		
28 febbraio	Proroga invio del prospetto disabili: il Ministero del lavoro comunica che la scadenza per la presentazione del prospetto informativo prevista per il 31 gennaio è prorogata al 28 febbraio 2018; l'adempimento riguarda i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti con l'indicazione della situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente (Fonti: art. 9, c.6, L. 68/99)	
7 marzo	Invio telematico CU/2017: i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le certificazioni CU entro il 7 marzo, o in caso di rettifiche entro i 5 giorni successivi alla scadenza al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa prevista (ovvero entro il 12 marzo) (Fonti: art. 8 D.Lgs n.175 del 21.11.2014)	
31 marzo	Modello CU/2017: il sostituto d'imposta consegna il modello CU Certificazione Unica 2018 ai lavoratori dipendenti, assimilati e ai lavoratori autonomi (Fonti: articolo 7-quater, comma 14 della Legge n. 225 del 01/12/2016)	
31 marzo	Fondo Metalmeccanici, richiesta contributi per formazione: invio domanda per la richiesta di contributo per la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale effettuati nel 2017 devono pervenire alla sede regionale dell'Ebiart entro il 31 marzo 2018 (www.ebiart.it – Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici Fvg)	
31 marzo	Attività usuranti/lavoratori notturni: i datori di lavoro che occupano lavoratori che svolgono attività usuranti (rientrano i lavoratori notturni, i lavoratori addetti alla "linea catena" in particolari settori produttivi, i conducenti di veicoli di almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone) con riferimento alle attività lavorative svolte a nel corso del 2014 devono inviare telematicamente il modello "LAV-US" (disponibile sul sito del Ministero del Lavoro) (Fonti: art. 5 del D.Lgs. n.67/11, DM 20/09/11, circolare Ministero del Lavoro n.4724 del 28/11/11, messaggio INPS n. 24235 del 22/12/11)	

Scadenze contrattuali

AREA COMUNICAZIONE

CCNL 27.02.2018-13.03.2018

Prima tranche aumento retributivo
Settore: imprese artigiane e imprese PMI

Livello	Prima tranche
1A	28,11
1B	24,50
2	22,98
3	21,55
4	20,00
5 Bis	18,29
5	17,49
6	16,47

AREA LEGNO-LAPIDEI

CCNL 13.03.2018-21.03.2018

Prima tranche aumento retributivo

Settore: Legno, Arredamento, Mobili - imprese artigiane e imprese PMI

Livello	Prima tranche
AS	44,90
Α	41,85
В	38,25
C Super	36,59
С	34,91
D	33,00
E	31,25
F	29,36

Settore: Lapidei, Escavazione, Marmo - imprese artigiane e imprese PMI

Livello	Prima tranche
1	44,79
2	41,99
3	36,57
4	34,29
5	33,00
6	31,48
	29,27

CCNL AUTOTRASPORTO MERCI

CCNL 03.12.2017

Prima tranche Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/01/2016-31/01/2018 ai soli lavoratori in forza alla data del 3 dicembre 2017 (data di sottoscrizione dell'accordo) verrà corrisposta la prima tranche di "una tantum" con le seguenti modalità:

- per le sole imprese artigiane: la prima tranche potrà essere suddivisa su due mensilità di 100 € cadauna, da erogare con le mensilità di marzo 2018 e aprile 2018
- **❖** <u>imprese non artigiane</u>: € 200 con la retribuzione di marzo 2018

L'importo "una tantum" sarà ridotto proporzionalmente per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. L'Una tantum non sarà considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TFR.

AREA TESSILE-MODA e AREA CHIMICA-CERAMICA

CCNL 03.12.2017

Prima tranche Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/07/2016-31/12/2017 per l'Area Tessile-Moda e dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per l'Area Chimica-Ceramica, ai soli lavoratori in forza alla data del 14 dicembre 2017 (data di sottoscrizione dell'accordo) con la retribuzione di marzo 2018 verrà corrisposta la prima tranche di "una tantum" pari a:

- 60€ per i settori dell'Area Tessile-Moda
- 40€ per i settori dell'Area Chimica-Ceramica

Agli apprendisti sarà erogato il 70% dell'importo di cui sopra. L'importo deve essere suddiviso in quote mensili, o frazioni di queste, a seconda della effettiva durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo una tantum va inoltre ridotto proporzionalmente in caso di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro. L'importo è stato quantificato considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo, e cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2018. L'importo di "una tantum" verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.